

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI (TIC: Tecnologie di Informazione e Comunicazione)

PREMESSA

Scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare l'uso corretto e responsabile delle apparecchiature informatiche, anche non collegate alla rete internet scolastica, quando esso si renda necessario per l'ottimizzazione del processo di insegnamento-apprendimento, sia in didattica in presenza, sia in didattica digitale integrata.

Gli utenti, siano essi maggiorenni o minori, devono essere pienamente consapevoli dei rischi a cui si espongono quando navigano in rete. Di fatto esiste la possibilità che durante il lavoro online si possa entrare accidentalmente in contatto con materiale inadeguato e/o illegale, pertanto la Scuola promuove l'adozione di strategie che limitino l'accesso a siti e/o applicazioni illeciti; è infatti dovere della Scuola garantire il diritto dei minori all'accesso alla rete e adottare nel contempo i sistemi di sicurezza conosciuti per diminuire le possibilità di rischio nella navigazione.

In questo contesto, gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività online a scuola e di stabilire regole di condotta chiare, in collaborazione con i genitori, per un uso critico e consapevole di Internet anche a casa, per prevenire il verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose.

Gli insegnanti, quindi, sono responsabili delle TIC (Tecnologie di Informazione e Comunicazione) e hanno il compito, in collaborazione con i genitori, di responsabilizzare gli alunni per divenire consapevoli dell'importanza della salvaguardia di un bene comune, seguendo le corrette norme di utilizzo.

Resta evidente che non è possibile garantire una navigazione totalmente priva di rischi e che la Scuola e gli insegnanti non possono assumersi le responsabilità conseguenti all'accesso accidentale e/o improprio a siti illeciti, o al reperimento e uso di materiali inappropriati.

Le seguenti norme comportamentali vanno distinte a seconda dei contesti situazionali in cui si utilizzano le TIC: in presenza in aula; in presenza in laboratorio; da remoto durante la DDI (Didattica Digitale Integrata). Alle norme comportamentali generali si aggiungono, dunque, norme comportamentali adeguate al contesto.

Accettando il presente Regolamento, l'utente accetta anche le norme sulla privacy dei rispettivi fornitori dei servizi, reperibili sui rispettivi siti web.

Articolo 1 - USO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI IN PRESENZA IN AULA

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, di norma, è vietato, da parte degli studenti, l'uso dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, che devono essere rigorosamente disattivati. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art. 3 del DPR n. 249/98 e D.M. del 15/3/07).
2. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale saranno irrogate le sanzioni previste dal presente Regolamento.
3. Resta fermo che eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, potranno essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente.
4. Le famiglie potranno comunicare con i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di Presidenza e di segreteria amministrativa.
5. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento opera anche nei confronti del personale docente (C.M. n. 362 del 25/08/1998).
6. Durante le uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso dei cellulari può

essere consentito, autorizzato dal docente, nei tempi e momenti che non sono strettamente dedicati agli aspetti didattici delle uscite.

Articolo 2 - USO DISPOSITIVI ELETTRONICI NEL LABORATORIO DI INFORMATICA

1. Per quanto riguarda l'utilizzo di dispositivi elettronici nel laboratorio di informatica, si rimanda all'apposito Regolamento. Resta vietato l'uso di cellulari e smartphone, per chiamate, sms, messaggistica in genere.

Articolo 3 – USO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE LE VERIFICHE SCRITTE

1. Salvo quanto previsto *infra* dall'art 5, n.17, durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di esame di stato, test, ecc.), l'uso di ogni dispositivo elettronico è tassativamente vietato. Il docente può richiedere agli alunni di depositare i telefoni cellulari e gli altri dispositivi in un apposito contenitore e restituirli al termine delle prove stesse.
2. L'utilizzo, senza autorizzazione, del cellulare o di un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, oltre a determinare l'incorrere in sanzioni, comporta la possibilità, da parte del docente, di invalidare, totalmente o parzialmente, la prova.

Articolo 4 DEROGA ALL'USO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI IN PRESENZA IN AULA

1. In deroga a quanto stabilito nell'art. 1, nn .1 e 5, può essere consentito, nei periodi di svolgimento dell'attività didattica in presenza in aula, l'utilizzo di risorse tecnologiche personali (computer, tablet, smartphone) quando il suo uso risulti essere *conditio sine qua non* ineludibile e improrogabile per il corretto svolgimento dell'attività didattica programmata.
2. Gli studenti possono essere autorizzati all'uso dei dispositivi elettronici in presenza e in aula:
 - a) quando il docente lo ritenga *conditio sine qua non* ineludibile e improrogabile per il corretto svolgimento dell'attività didattica programmata;
 - b) esclusivamente per uso didattico e/o di formazione;
 - c) per un tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività didattica;
 - d) in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

Articolo 5 – USO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE LA DDI

1. La modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI) è una modalità didattica complementare, che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza e rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell'ambiente di apprendimento. Potrà essere erogata come attività complementare a quella in presenza oppure, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, come strumento unico di espletamento del servizio scolastico. In ogni caso deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
2. Le seguenti norme rinviano al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate con Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020, allegato al PTOF e pubblicato sul sito internet dell'Istituto. Si applicano a tutti gli utenti titolari di un account istituzionale (personale scolastico, studenti) e la loro accettazione è condizione necessaria per l'attivazione e l'utilizzo dell'account.
3. La scuola utilizza Google Workspace for Education per le attività di DDI. La suite si compone di diversi applicativi (Google Classroom, Google Meet, Google Calendar, Google Moduli, eccetera), che rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.
4. Le credenziali per l'accesso sono fornite dall'Amministratore a docenti e personale ATA a tempo determinato e indeterminato, al momento dell'assunzione, dietro formale richiesta, fino al termine dell'attività lavorativa presso l'Istituto.

5. Le credenziali per l'accesso sono fornite dall'Amministratore ai coordinatori di classe e quindi, tramite questi ultimi, agli studenti, e restano attive per tutta la durata del corso di studi presso l'Istituto.
6. L'utente può accedere direttamente al suo account istituzionale collegandosi al sito del fornitore, inserendo il suo nome utente (coincidente con la propria e-mail) nella forma:
 - a) Docenti e personale ATA: cognome.nome@liceosecusio.edu.it e la password fornita inizialmente dall'Amministratore, che sarà necessario modificare al primo accesso;
 - b) Studenti st.cognome.nome@liceosecusio.edu.it e la password fornita inizialmente dall'Amministratore, che sarà necessario modificare al primo accesso.
7. Nel caso di smarrimento della password, l'utente dovrà comunicare immediatamente l'accaduto all'Amministratore, inoltrando formale richiesta, corredata da fotocopia del documento di identità proprio, se maggiorenne, o di un genitore o di chi ne fa le veci, se minorenne, all'indirizzo email account@liceosecusio.edu.it.
8. Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone che non ne abbiano titolo né cedute a terzi.
9. Per nessun motivo, l'account, la mail e i servizi ad esso associati possono essere utilizzati per finalità non strettamente collegate alle attività istituzionali che dipendono dal ruolo rivestito all'interno dell'Istituto (docenti, personale ATA, studenti).
10. L'accesso alla piattaforma deve avvenire esclusivamente tramite l'account istituzionale. Non sono ammessi accessi tramite altri account personali, anche nel caso che la richiesta provenga da utenti della comunità scolastica.
11. L'accesso di persone terze, sprovviste di account istituzionale, alla piattaforma deve sempre essere autorizzato previamente dal Dirigente Scolastico e rientrare nella progettazione educativa e didattica dell'istituto. In questo caso l'Amministratore della videochiamata consentirà l'accesso con l'account personale della persona terza.
12. Al di fuori del caso contemplato *supra* all'art 5, n. 11, sono vietati gli accessi a persone terze estranee alla comunità scolastica. Eventuali infrazioni vanno tempestivamente comunicate al Dirigente Scolastico.
13. La DDI prevede un'alternanza di attività svolte in modalità sincrona, che prevedono:
 - un collegamento diretto con il docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività didattiche proposte, come le lezioni in videoconferenza e le verifiche;
 - attività in modalità asincrona, che includono lo svolgimento di attività laboratoriali e dei compiti assegnati;
 - altre attività in sincrono possono prevedere lo svolgimento di compiti, quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a questionari strutturati, semistrutturati o aperti con il monitoraggio in tempo reale da Google Workspace for Education o tramite altri applicativi fra quelli suggeriti dal Ministero della Pubblica Istruzione, scelti dai docenti e comunicati alle famiglie.
14. Le attività in modalità asincrona avvengono senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:
 - attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - esercitazioni, risoluzioni di problemi, produzioni di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali o artistici.
15. Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli studenti. Le attività digitali asincrone vanno quindi intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili, che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta,

- anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.
16. Per lo svolgimento delle attività didattiche è possibile sfruttare anche la fascia pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 17:00. L'invio di materiale didattico in formato digitale e le eventuali consegne da parte degli studenti sono consentite fino alle ore 19:00, dal lunedì al sabato, salvo diverso accordo tra l'insegnante e il gruppo di studenti. Gli alunni sono tenuti al rispetto della puntualità, per evitare il sovrapporsi delle lezioni tra loro successive.
 17. Durante l'attività in DDI è ammesso l'uso di dispositivi elettronici (pc, tablet, cellulari, smartphone) anche per lo svolgimento delle verifiche scritte.
 18. Le disconnessioni prolungate e continuate durante le lezioni in videoconferenza, vanno segnate come assenze nel registro elettronico. Se le disconnessioni sono reiterate nel tempo, saranno avvisati i genitori, per accertare se sono dovute a oggettivi problemi tecnici o ad assenteismo ingiustificato. Non vanno ritenute assenze le disconnessioni intermittenti e di breve durata, dovute a evidenti problemi di connessione della rete.
 19. Per quanto riguarda le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate, vigono le stesse disposizioni che regolano le attività in didattica in presenza. Il docente che subentra nella classe virtuale ha l'obbligo di verificare, ad ogni cambio dell'ora, e di monitorare, durante tutta la durata della lezione, le presenze degli alunni.
 20. Si raccomanda al docente di terminare la lezione 5 minuti prima dello scadere dell'ora, in modo da dare agli studenti il tempo di disconnettersi dalla classe virtuale e entrare nella classe virtuale successiva. Tale raccomandazione non vale se l'ora successiva è asincrona.
 21. Durante tutto il tempo delle attività didattiche in videoconferenza, gli studenti sono tenuti a tenere le videocamere accese, salvo il caso di una insufficiente connettività della rete e comunque sempre autorizzati dal docente amministratore del gruppo.
 22. Durante le attività didattiche in videoconferenza gli studenti devono tenere di norma i microfoni spenti, per evitare sovrapposizioni audio, e accenderli quando sono interpellati oppure se devono intervenire nella discussione, segnalando con l'apposita funzione ("alza la mano") la propria volontà di intervento.
 23. Analoghe norme sull'uso delle videocamere e dei microfoni valgono per tutte le riunioni assembleari online (Collegi dei Docenti, Riunioni di Dipartimento, Incontri con i genitori, Assemblee di classe, di Istituto): sarà compito dell'Amministratore del gruppo vigilare sul corretto svolgimento della videoconferenza.
 24. Qualora il numero di partecipanti superi la soglia dei 100 partecipanti, consentita per le videoconferenze su Meet, e si fosse necessitati a utilizzare una piattaforma diversa, le norme sull'uso delle videocamere vanno adattate alle condizioni di utilizzo della piattaforma in uso.

Articolo 6 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DURANTE LA NAVIGAZIONE IN RETE

L'utente è direttamente responsabile civilmente e penalmente, a norma delle leggi vigenti, per l'utilizzo di Internet.

In particolare:

1. L'utente deve tutelare la propria privacy, quella degli altri utenti adulti e degli alunni al fine di non divulgare notizie private contenute nelle documentazioni elettroniche cui ha accesso.
2. L'utente non è autorizzato a interagire sulle reti sociali durante lo svolgimento delle attività didattiche.
3. L'utente deve rispettare la cosiddetta netiquette, cioè le regole condivise che disciplinano il rapportarsi tra utenti della rete come di seguito definite:
 - a. Rispettare le persone diverse per nazionalità, sesso cultura, religione: non è ammesso alcun tipo di discriminazione sociale.
 - b. Rispettare chi ha scarsa dimestichezza con le TIC.
 - c. Non rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone (indirizzi, numeri di

- telefono...).
- d. Non inviare fotografie proprie o di altre persone.
 - e. Rispettare, prima di utilizzare il materiale disponibile in rete, le norme che regolano il diritto d'autore e il copyright.
4. Gli utenti studenti devono, anche se maggiorenni:
- a. Evitare di dare indirizzo e numero di telefono a persone incontrate sul web senza chiedere il permesso a genitori e insegnanti (questo perché non si può avere la certezza dell'identità della persona con la quale si sta comunicando).
 - b. Evitare di prendere appuntamenti con le persone conosciute in rete senza avere interpellato genitori o insegnanti.
 - c. Riferire sempre a insegnanti e genitori se si incontrano in Internet immagini o scritti che infastidiscono.
 - d. Chiedere il permesso prima di scaricare dal web materiale di vario tipo.
 - f. Utilizzare e divulgare screenshot delle lezioni o videolezioni.
 - g. Effettuare registrazioni delle lezioni, senza essere autorizzati.

Articolo 8 – SANZIONI DISCIPLINARI CONNESSE ALL'USO IMPROPRIO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI

1. Il docente che verifichi un utilizzo delle risorse tecnologiche personali contrario a disposizioni di legge o al presente Regolamento deve darne comunicazione al Dirigente scolastico.
2. Il Dirigente scolastico ha il diritto di revocare l'accessibilità temporanea o permanente alle risorse tecnologiche personali a chi non si attiene alle regole stabilite.
3. Per quanto riguarda l'uso di macchine fotografiche, telecamere e riprese in generale, si ricorda che le immagini e i video raccolti durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione non violano la privacy, se raccolte a fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale, mentre, di norma, non si possono diffondere sul web se non con il consenso delle persone riprese.
4. Lo stesso vale per le lezioni in videoconferenza registrate e i video tutorial messi a disposizione a uso esclusivo della classe virtuale, che vanno utilizzati per finalità strettamente didattiche, e non possono essere diffusi sul web se non con il consenso delle persone riprese e degli autori della video lezione.
5. La diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
6. La violazione delle norme previste dagli articoli precedenti comporta l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto. Nei casi più gravi potrebbero anche configurarsi reati perseguibili d'ufficio o a querela di parte.
7. L'Istituto si riserva di perseguire, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo di dispositivi elettronici, anche mediante i canali dei Social network, che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine ed il prestigio dello stesso.
8. Per quanto riguarda, in particolare, le sanzioni per l'uso improprio dei dispositivi elettronici e/o episodi di cyber bullismo, si richiama quanto previsto dal Regolamento di Istituto.

Articolo 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal suddetto regolamento si rimanda al Regolamento d'Istituto.